

ORIGINALE



**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 49
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: modifica delle deliberazioni n. 35/2016 e 36/2016 relative all'affitto delle Malghe Boch, Fevri e Montagnoli per le stagioni di alpeggio 2016, 2017, 2018 e 2019.

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **MARZO** alle ore **17:30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocato il Comitato Amministrativo.

Sono presenti i Signori:

Castellani Zeffirino PRESIDENTE
Leonardi Serafino
Castellani Gioachino
Ballardini Elio
Ballardini Enzo
Simoni Bruno

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani

Sono assenti i signori: -----

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: modifica delle deliberazioni n. 35/2016 e 36/2016 relative all'affitto delle Malghe Boch, Fevri e Montagnoli per le stagioni di alpeggio 2016, 2017, 2018 e 2019.

Con deliberazione n. 35/2016 del 3 marzo 2016 il Comitato Amministrativo ha stabilito di affittare gli edifici ed i pascoli di Malga Boch all'Azienda Agricola Polla Maurizio di Caderzone Terme per le stagioni di alpeggio 2016, 2017, 2018 e 2019, stabilendo il canone di affitto in 11.350,00 € per ciascuna stagione di alpeggio.

Inoltre, con deliberazione n. 35/2016 di pari data il Comitato Amministrativo ha stabilito di affittare gli edifici ed i pascoli delle Malghe Fevri e Montagnoli all'Azienda Agricola Polla Mauro di Caderzone Terme per le stagioni di alpeggio 2016, 2017, 2018 e 2019, stabilendo il canone di affitto in 10.600,00 € per ciascuna stagione di alpeggio.

Con i due provvedimenti sopra citati sono stati approvati i rispettivi schemi di contratto nei quali la stagione di alpeggio è individuata dall'1 giugno al 30 settembre di ciascun anno incluso nel periodo di affitto. Tali date sono state prese a riferimento anche per la sospensione del vincolo di uso civico gravante tutti i beni inclusi nei due affitti ai sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005.

Nei giorni scorsi, in prossimità della stipula dei due contratti di affitto, le due aziende in questione, per il tramite di Coldiretti Trento, organizzazione professionale agricola di livello provinciale ai sensi dell'art. 23, c. 3, della L. 11/1971, hanno richiesto di poter disporre dei soli pascoli delle malghe già a partire dal 10 maggio di ciascuna stagione di alpeggio, per il loro approntamento al fine della successiva monticazione del bestiame.

Considerata l'entità della richiesta, del tutto limitata rispetto all'oggetto degli affitti, si ritiene opportuno accoglierla, precisando che i pascoli di pertinenza delle malghe potranno essere utilizzati dai rispettivi affittuari a partire dal 10 maggio di ciascuna stagione di alpeggio inclusa negli affitti mentre gli edifici potranno essere utilizzati solo a partire dall'1 giugno.

Conseguentemente, risulta necessario modificare i due provvedimenti sopra citati prevedendo la sospensione dell'uso civico gravante tutti i beni inclusi nei due affitti dal 10 maggio al 30 settembre di ciascuna stagione di alpeggio.

Restano salvi ed immutati tutti gli altri contenuti delle deliberazioni n. 35/2016 e 36/2016.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- Udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- vista la L.P. 6/2005 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico";
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole di Spinale e Manez approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002 del 7 maggio 2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 30/2015 del 28 dicembre 2015, immediatamente eseguibile, "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016";
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire la sottoscrizione dei contratti di affitto in questione già nei prossimi giorni;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,


DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni esposte nelle premesse, la deliberazione n. 35/2016 del 3 marzo 2016 relativa all'affitto degli edifici e dei pascoli di Malga Boch all'Azienda Agricola Polla Maurizio di Caderzone Terme per le stagioni di alpeggio 2016, 2017, 2018 e 2019 stabilendo che i pascoli di pertinenza della malga potranno essere utilizzati a partire dal 10 maggio di ciascuna stagione di alpeggio inclusa nell'affitto, anziché dall'1 giugno, per l'approntamento del pascolo al fine della successiva monticazione del bestiame, mentre gli edifici potranno essere utilizzati solo a partire dall'1 giugno;
2. di modificare, per le motivazioni esposte nelle premesse, la deliberazione n. 36/2016 del 3 marzo 2016 relativa all'affitto degli edifici e dei pascoli delle Malghe Fevri e Montagnoli all'Azienda Agricola Polla Mauro di Caderzone Terme per le stagioni di alpeggio 2016, 2017, 2018 e 2019 stabilendo che i pascoli di pertinenza delle due malghe potranno essere utilizzati a partire dal 10 maggio di ciascuna stagione di alpeggio inclusa nell'affitto, anziché dall'1 giugno, per l'approntamento del pascolo al fine della successiva monticazione del bestiame, mentre gli edifici potranno essere utilizzati solo a partire dall'1 giugno;
3. di sospendere, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005, il vincolo di uso civico gravante sui beni immobili e mobili costituenti le Malghe Boch, Fevri e Montagnoli limitatamente alle sole stagioni di alpeggio 2016, 2017, 2018 e 2019, ossia tra il 15 maggio e il 30 settembre di ciascun anno, precisando che, al fine del soddisfacimento del diritto di uso civico, dovrà essere garantita dall'affittuario la monticazione dei bovini di proprietà dei Regolieri, verso il rimborso delle sole spese da parte dei Regolieri interessati, ed evidenziando che detta sospensione non necessita dell'autorizzazione del Servizio Autonomie Locali della P.A.T., essendo effettuata per un periodo inferiore a nove anni;
4. di evidenziare che restano salvi ed immutati tutti gli altri contenuti delle deliberazioni n. 35/2016 e 36/2016;
5. di incaricare il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, di sottoscrivere i due contratti di affitto sulla base degli schemi approvati con le deliberazioni n. 35/2016 e 36/2016 e con le modifiche sopra approvate autorizzando, fin d'ora, le modifiche marginali di detti schemi ritenute necessarie e che non modifichino la sostanza dei rapporti contrattuali e specificando che saranno a carico dell'affittuario tutte le spese contrattuali, comprese quelle derivanti dalla partecipazione al contratto delle organizzazioni professionali agricole ai sensi dell'art. 23, c. 3, della L. 11/1971;
6. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
7. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire la sottoscrizione dei contratti di affitto in questione già nei prossimi giorni;
8. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Castellani Zeffirino

IL MEMBRO ANZIANO
Leonardi Serafino




IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge:

- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
 - sul portale telematico www.albotelematico.tn.it
- dal giorno **29/03/2016** per rimanervi fino al giorno **08/04/2016**.




IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe




CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata **dichiarata immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.



IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **09/04/2016**, a seguito di pubblicazione per dieci giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe

